

Tabella sinottica delle modifiche alla legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Compendio delle modifiche

Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1)		
Articolo	Diritto vigente	Progetto da porre in consultazione
Art. 9 LPPC	¹ L'UFPP è competente per i sistemi di: a. allerta alle autorità in caso di pericolo imminente; b. allarme alla popolazione in caso di evento; ² Gestisce un sistema per dare l'allarme alla popolazione. ³ Gestisce altri sistemi per la diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare. ⁴ La Confederazione gestisce un canale radio di emergenza. ⁶ Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni: a. sulla diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare; b. sugli aspetti tecnici dei sistemi per allertare le autorità, per dare l'allarme e informare la popolazione nonché del canale radio di emergenza.	¹ L'UFPP è competente per i sistemi di allerta e di allarme nonché per la diffusione di informazioni e istruzioni di comportamento in caso di evento. Non è competente per le sirene fisse e mobili. ² Gestisce i sistemi per dare l'allerta e l'allarme e per diffondere informazioni e istruzioni di comportamento, ad eccezione delle sirene fisse e mobili. ³ I sistemi devono essere accessibili per le persone con disabilità. ⁴ Il Consiglio federale disciplina gli standard minimi per: a. gli aspetti tecnici dei sistemi di cui al capoverso 2; b. la diffusione di informazioni e istruzioni di comportamento.
Art. 16 LPPC	¹ In collaborazione con la Confederazione, i Cantoni garantiscono l'allerta agli organi competenti e il lancio dell'allarme alla popolazione. ² In collaborazione con la Confederazione garantiscono l'informazione della popolazione in caso di evento.	¹ In collaborazione con la Confederazione, i Cantoni garantiscono l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso di evento. ² Sono competenti per le sirene fisse e mobili ad eccezione del sistema di attivazione a distanza delle sirene. ³ Il Consiglio federale fissa gli standard minimi in relazione alle sirene fisse e mobili.
Art. 16a LPPC		Punti di raccolta d'urgenza ¹ I Cantoni gestiscono dei punti di raccolta d'urgenza. ² L'UFPP li sostiene nel coordinamento.
Art. 17 LPPC	³ [Il Consiglio federale] Può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici.	³ <i>Abrogato</i>

Art. 24 LPPC	Sistema d'allarme, informazione in caso di evento e canale radio di emergenza ¹ La Confederazione si assume i costi per il sistema d'allarme, i sistemi d'informazione in caso di evento e il canale radio di emergenza. ² I gestori di impianti d'accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.	Sistemi per l'allerta e l'allarme e per la diffusione di informazioni e istruzioni di comportamento ¹ La Confederazione si assume i costi per i sistemi di cui all'articolo 9. ² I Cantoni si assumono i costi per le sirene fisse e mobili di cui all'articolo 16 capoverso 2. ³ I gestori di impianti d'accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione del sistema di attivazione a distanza dell'allarme acqua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
--------------	--	---